

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA – mese di gennaio 2020

Indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT: 21 febbraio 2020 riferito mese di gennaio 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016 %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – GENNAIO 2020

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **0,271341**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732

ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento GENNAIO 2020 – aggiornato: 21 FEBBRAIO 2020 – prossima diffusione: 16 MARZO 2020.


Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

SPESA SANITARIA da QuotidianoSanità – 14 febbraio 2020

Figure 4. Health expenditure from public sources as a share of total government expenditure, 2017 (or nearest year)



1. Public is calculated using spending by government schemes and social health insurance schemes.

2. Public is calculated using spending by government schemes, social health insurance and compulsory private insurance

Total government expenditure includes spending by social security.

Source: OECD Health Statistics 2019.

Spesa sanitaria pubblica in Italia 13%, sotto di due punti rispetto alla media Ocse.

Paesi come Usa e Giappone impegnano il 23% del budget pubblico, per avendo un sistema sanitaria con forte presenza del privato.

Ricordiamo che il nostro SSN a carattere universalistico è invidiato da molti Paesi e additato ad esempio per una sanità medio-alta a costi medio-bassi: non distruggiamolo! miglioriamolo curando di più il sistema organizzativo nell'erogazione, la parte alberghiera e tagliamo i rami della privatizzazione sostitutiva salta liste d'attesa

PENSIONI degli STATALI e RISCATTI ai FINI della PENSIONE estratto da articolo di Franco Rossini in PensioniOggi - <https://www.pensioniooggi.it/notizie/pubblico-impiego/statali-i-periodi-riscattabili-ai-fini-pensionistici-8767567>

I riscatti possono essere utili sia per maturare anzianità contributiva sia per aumentare l'assegno della pensione. Attenzione: oltre ai riscatti ordinari, l'ordinamento previdenziale per i lavoratori del settore statale (DPR 1092/1973) permette di valorizzare alcuni particolari periodi di servizio, una facoltà non riconosciuta per la generalità dei lavoratori del settore privato.

In particolare è possibile per i lavoratori statali di riunire gratuitamente ai fini pensionistici tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall'(ex) Inpdap.

La ricongiunzione dovrebbe essere fatta d'ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere inoltrata la domanda entro 6 mesi dall'inizio della nuova iscrizione, ovvero dalla notifica del provvedimento di pensione, previa rifusione di quanto percepito.

Questo tipo di ricongiunzione è gratuita.

DPR 1092/1073 - Art. 112. (Riunione di servizi statali)

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."

DPR 1092/1073 - Art. 113. (Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.

La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice

brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.

Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.

Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

E' ammesso pure il computo gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi l'ordinamento consente il trasferimento gratuito dei contributi dall'Inps alla Cassa Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. Il computo gratuito può essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall'INPS o dagli altri fondi.

In base agli articoli 11 e 12 del DPR1092/1973

DPR 1092/1073 - Art. 11. (Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art.41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

DPR 1092/1073 - Art. 12. (Servizi resi ad enti diversi)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

È ammesso pure il computo gratuito dei servizi resi allo Stato senza ritenuta conto tesoro o dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato (Artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973) per i quali il

lavoratore risulti stato assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap).

Vi sono poi servizi che pur non avendo dato luogo all'accredito di contribuzione (art.14 del DPR 1092/1973) possono essere riscattati previo versamento del relativo onere economico da parte dell'assicurato.

DPR 1092/1073 - Art. 14. (Servizi ammessi al riscatto)

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

- a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n.I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;
- b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
- c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;
- e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, amanuense ipotecario;
- f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;
- g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45.

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto

nei successivi commi quarto e quinto.

Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art 11.

e precisamente:

- i servizi statali non di ruolo per i quali non siano stati versati i relativi contributi all'Ago;
- i periodi di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi;
- i periodi svolti in qualità di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
- il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

DPR 1092/1073 - Art. 13. (Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli

studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio.

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio.

Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della

carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.

Per l'art. 13 del DPR 1092/1973:

- i periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali, a condizione che il periodo di pratica o d'iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio;
- il periodo prestato nelle scuole legalmente riconosciute;
- il corso legale di studi universitari.

Dopo la riforma Dini, legge 335/1995, col (Dlgs 184/1997 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;184>) sono ammessi a riscatto oneroso (riserva matematica per i periodi da riscattare nel sistema retributivo e sistema dell'aliquota a percentuale per i periodi da riscattare nel sistema contributivo) altri periodi:

- il lavoro all'estero;
- i periodi di aspettativa non retribuita (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.1996 non sono riscattabili, ad eccezione di quelle previste dall'art. 1, comma 789, legge 16.9.2006, n. 296);
- i periodi di aspettativa per coniuge all'estero;
- le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro successive al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, previste da norme di legge (ad esempio, aspettativa per famiglia, studio e ricerca, formazione professionale, interruzioni per motivi disciplinari) non coperte da contribuzione;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, a tempo parziale, temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa; i congedi parentali al di fuori del rapporto di lavoro;
- il riscatto ad integrazione del lavoro in regime di part-time.

Termini per la presentazione della domanda, pena la decadenza:

- Il riscatto o il computo dei periodi ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 1092/1973 vanno presentate almeno due anni prima.

Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

- Le domande di riscatto, regolate dal Dlgs 184/1997 tra cui il corso di studio universitario possono essere invece presentate:
 - sia durante il servizio
 - sia entro i successivi 90 giorni dalla cessazione.

Attenzione - Nel caso in cui il soggetto non abbia acquisito un diritto a pensione è possibile l'inoltro della domanda anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa della cessazione.

RASSEGNA STAMPA a cura della redazione di Job Opinion Leader in collaborazione con Assolavoro – lunedì 17 febbraio 2020 - <https://www.generazionevincente.it/?p=30689>

Segnaliamo nella sezione "Welfare e Previdenza":

- **L'emergenza del Welfare è l'assistenza non la spesa per le pensioni - In allegato su questo PDF: Emergenza Welfare.**
 - **Trattamento di fine rapporto: state lontani dai fondi pensione –**
- <https://www.generazionevincente.it/?p=30689> pagina 41; sezione Welfare e Previdenza oppure su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/02/17/trattamento-di-fine-rapporto-state-lontani-dai-fondi-pensione/5707970/>

MILLEPROROGHE 2020

Ok alla Camera, ora al Senato.

Articolo 5 bis:.

I medici avranno la possibilità di rimanere in servizio anche oltre i 40 anni di servizio effettivo (cioè tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato ivi compreso il servizio militare; sarebbero esclusi gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi oppure i periodi assicurativi ricongiunti da altre gestioni previdenziali), ma entro i 70 anni di età (misura d'emergenza programmata fino al 2022 per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di medici specialisti). I medici specializzandi potranno essere inquadrati, con contratti a tempo determinato e con part time, già a partire dal terzo anno di corso.

MILLEPROROGHE - Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) –

1. All'articolo 1 della Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2325-A legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: " , sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».

INPS – Servizio di INFORMAZIONE sul CEDOLINO MENSILE di PENSIONE da DplMo – Fonte Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 645 del 20 febbraio 2020, con la quale comunica che, al fine di facilitare la maggiore comprensione delle singole componenti del rateo mensile, è stato attivato un nuovo servizio informativo indirizzato sia ai pensionati che accedono autonomamente al sito istituzionale per acquisire informazioni relative alla propria pensione, che agli operatori delle Strutture dell'Istituto, per supportarli nella loro quotidiana attività consulenziale rivolta ai cittadini.

In allegato su questo PDF: INPS messaggio n. 645 del 20.2.20